

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 23-02-2021

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE E DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2019;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2021;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15.12.2020, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, oltre al Piano della *performance*, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
- **Vista** la disposizione sindacale n. 433 del 12.01.2021, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Considerato** che è necessario procedere alla costituzione del fondo per le risorse accessorie destinato al finanziamento degli istituti previsti nei contratti nazionali e decentrati, oltre che per l'incentivazione della *performance* individuale e collettiva, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 *bis*, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che così dispone: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

➤ **Visto** l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58, che recita: “[...] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

➤ **Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 108 del 27.04.2020, che, nelle premesse, così precisa: “Rilevato che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio *pro capite* riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

➤ **Vista** la Circolare dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, in corso di pubblicazione, che esplica il contenuto del D.P.C.M. di cui al capoverso precedente, e ribadisce: “Il Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'articolo 33.”;

➤ **Rilevato**, di conseguenza, che il fondo per le risorse accessorie del 2021 non deve essere soggetto ad alcuna riduzione in caso di riduzione del personale in servizio rispetto alla data del 31.12.2018;

➤ **Dato atto** che alla data del 31.12.2018 erano in servizio n. 72 dipendenti, mentre alla data del 01.01.2020 il numero di dipendenti si era ridotto a n. 70, e che, a seguito delle cessazioni dal servizio avvenute nel corso del 2020, al 31.12.2020 i dipendenti in servizio si sono ulteriormente ridotti a n. 57;

➤ **Considerato** di conseguenza che, secondo le disposizioni richiamate del D.P.C.M. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale esplicativa, non si deve procedere ad alcuna riduzione del fondo, essendo il numero di dipendenti inferiore a quello in servizio alla data del 31.12.2018;

➤ **Viste** le Determinazioni n. 500/2020, n. 664/2020 e n. 705/2020, con le quali si procedeva alla costituzione del fondo per le risorse accessorie e del fondo per le posizioni organizzative per l'anno 2020, in

un importo, per la parte fissa, pari a quello del 2019;

- **Considerato** che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale n. 31/2018 del 21.11.2018, ha precisato che l'importo del fondo non può essere aumentato per tutta la durata del risanamento dell'Ente;
- **Dato atto**, di conseguenza, che l'importo attualmente riferibile come tetto al fondo del salario accessorio per il 2021 è il corrispondente importo del fondo per il 2018, pari, per la parte fissa, ad € 535.108,65, e per le posizioni organizzative ad € 96.835,65;
- **Vista** la comunicazione prot. int. 129 del 23.02.2021 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Territorio, concernente la parte variabile del fondo;
- **Dato atto** altresì che è necessario, ai sensi degli articoli 15 e 67 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, costituire per il 2021 il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, e che è soggetto al medesimo limite della somma impiegata nel 2018;
- **Ritenuto** pertanto di dover costituire il fondo per le risorse accessorie sia per la parte fissa che per la parte variabile, ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa per il 2021;
- **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. Costituire** il fondo per le risorse accessorie del personale dipendente del Comune di Villaricca in complessivi € **786.529,43**, di cui € **535.108,65** di parte fissa ed € **251.420,78** di parte variabile;
- 2. Costituire** il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in complessivi € **96.835,65**;
- 3. Dare atto** altresì che entrambi i fondi, così come determinati ai punti 1) e 2), rispettano il dettato dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 17 marzo 2020, ed è pari alle somme relative al 2018, in quanto il numero di dipendenti in servizio alla data del 01.01.2020 e del 31.12.2020 è inferiore al numero di dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018;
- 4. Dare atto** che la spesa relativa alla parte fissa del fondo e al finanziamento delle posizioni organizzative è prevista ai capitoli 323.01, 323.03, 323.04, 323.05 e 323.06 del Bilancio di previsione 2021 - impegni di spesa **38/2021, 39/2021, 40/2021, 41/2021 e 42/2021**;
- 5. Dare atto** che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000;
- 6. Dare atto** che il presente atto, unitamente ai suoi allegati, verrà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40 *bis*, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed - in seguito - inviato alla Delegazione Trattante;

7. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale, in quanto non contiene impegno di spesa;

8. Il Capo Settore dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità *ex art. 6 bis* della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 febbraio 2021

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO